



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1828 del 2020, proposto da Silvana Marmo, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Lipani in Napoli, piazza Carità, 32;

contro

Formez Pa, Commissione Interministeriale Ripam, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

Regione Campania, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11, rappresentato e difeso dagli avvocati Almerina Bove, Michele Cioffi, Angelo Marzocchella, Tiziana Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Silvia Napoli, Antonio Ziviello, Flavio Mazza, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

- a) in parte qua della graduatoria degli idonei redatta all'esito della prova selettiva tenutasi il 10.2.2020, relativamente al corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 950 unità, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania e gli Enti locali della Regione Campania - Profilo funzionario-tecnico/funzionario specialista tecnico codice TCD/CAM, nella parte in cui la ricorrente non viene collocata tra gli idonei e viene attribuito alla stessa il punteggio di 20,40;
- b) del questionario somministrato in sede di esecuzione della prova scritta della selettiva indicata al sub a) e, segnatamente, dei quiz numeri 24, 38 e 41, in quanto erroneamente formulati, con il conseguente riconoscimento in favore della ricorrente del maggior punteggio pari ad almeno di 1,45 (0,50 a titolo di punteggio erroneamente non attribuito per le domande n. 24 e 38 + 0,15 a titolo di punteggio erroneamente sottratto per le risposte ritenute sbagliate per i quiz 24,38 e 41);
- c) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente;
- d) nonché, per il risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30 del CPA attraverso il riconoscimento del punteggio pari ad almeno 1,45 (1,00 + 0,45 x 3 domande) ingiustamente non riconosciuto e sottratto alla ricorrente per la risposta resa ai quiz n. 24, 38 e 41 erroneamente ritenute sbagliate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Ritenuto che l'eventuale accoglimento del ricorso può produrre effetto su un numero di soggetti più esteso di quelli evocati in giudizio, per cui va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a.;

Ritenuto che, stante l'elevato numero dei potenziali controinteressati, il predetto incombenza va disposto mediante pubblici proclami, sussistendo i presupposti di cui all'art. 49, comma 3, c.p.a.;

Ritenuto di dover precisare, con le conseguenze stabilite in caso di inosservanza degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), del c.p.a., che l'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita entro il termine perentorio di trenta (30) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza a cura della Segreteria della Sezione;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. e dell'art. 151 c.p.c., di dover prescrivere le seguenti modalità per la notificazione per pubblici proclami:

la pubblicazione per estratto deve essere effettuata sia sul sito internet della Regione Campania che in quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione interministeriale RIPAM – Formez P.A.;

il relativo annuncio deve contenere l'indicazione degli estremi del ricorso, del nome del/i ricorrente/i, della denominazione delle amministrazioni intimare e dei provvedimenti impugnati, un sunto dei motivi di gravame, l'indicazione dei nominativi dei controinteressati inseriti in graduatoria, anche con riserva, l'indicazione del numero della presente Ordinanza, con l'ulteriore avvertenza che l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito delle amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito [www. Giustizia-amministrativa.it](http://www.Giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania – Napoli" della sezione "T.A.R.";

Ritenuto di dover stabilire che, entro l'ulteriore termine decadenziale di giorni 15 (quindici), decorrente dall'avvenuta pubblicazione, la parte ricorrente dovrà provvedere, sempre a pena di improcedibilità, al deposito presso la segreteria della Sezione della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

Ritenuto di dover fissare nuova udienza di discussione nel rispetto dei termini a difesa dei controinteressati nei cui confronti va integrato il contraddittorio, per l'effetto differendo quella già fissata, come in dispositivo;

P.Q.M.

Ordina alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio, autorizzando la notifica del ricorso mediante pubblici proclami, secondo le modalità e i termini perentori indicati in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 aprile 2021, così intendendosi differita quella, già fissata, del 16 febbraio 2021.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Napoli il giorno 29 ottobre 2020.

Il Presidente
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.